



COMUNE DI CONSELICE

Provincia di Ravenna

CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO "FALCONE E BORSELLINO" DI LAVEZZOLA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione di locale di proprietà comunale, adibito a bar, destinato a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande con la possibilità di esercizio di attività collaterali compatibili, ai sensi dell'art. 12 della L.R. E.R. 14/2003, al fine di incentivare la ricettività del locale e del parco pubblico "Falcone e Borsellino".

Il bar è posto all'interno del parco pubblico "Falcone e Borsellino" di LAVEZZOLA - Via Bastia n. 106/A, nei locali appositamente adibiti a tale uso e delle sue pertinenze. (allegata planimetria generale).

La finalità della concessione di gestione del bar, considerata la collocazione all'interno di un parco pubblico con strutture ludiche per bambini, consiste, contestualmente alla somministrazione di alimenti e bevande, nell'offerta alla cittadinanza di una maggiore fruizione del parco, valorizzazione dell'aggregazione e socializzazione, attività di intrattenimento e eventi rivolti ad ogni fascia di età in particolare bambini e ragazzi promuovendo la collaborazione con le associazioni locali, le istituzioni scolastiche, e attività in genere da proporsi nell'ambito del progetto di gestione da presentare in sede di gara .

Si precisa che nei locali oggetto della concessione sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

La violazione sarà causa di immediata risoluzione del contratto.

L'affidamento in oggetto costituisce concessione di bene pubblico indisponibile, pertanto la procedura è esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi degli artt. 181 e 176 del D.Lgs 36/2023.

L'attività è sottoposta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia Romagna n. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL BAR

Il bar posto in gara, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Conselice, della superficie lorda di mq. 85 e nel dettaglio così composto:

- LOCALE LABORATORIO GELATERIA, LOCALE LABORATORIO USO BAR, LOCALE MESCITA;

- pertinenze di superficie lorda di mq. 50 (circa) così composti: SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO, ANTIBAGNO E BAGNO PER IL PERSONALE, RIPOSTIGLIO E TETTOIA
ESTERNA SU TRE LATI - SPAZIO AREA BOCCE adiacente al bar.

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Delibera: 2024 / 42 del 11/04/2024 - Registro ALBO Numero 218 del 19/04/2024 pubblicazione dal 19/04/2024 al 04/05/2024 sottoscritto digitalmente da

Chiara Galla il 11/04/2024 12:25:11

Margherita Morelli il 18/04/2024 12:08:44 Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

il tutto individuato nell'allegata planimetria

I locali oggetto della presente concessione saranno consegnati corredati delle seguenti attrezzature (nello stato di fatto in cui si trovano):

1 mobile bar inox con lavello, cassettiere e sportelli frigorifero;

1 mobile inox con cassettiera

1 tavolo inox

1 lavabo inox con ripiano

1 vetrinetta inox/vetro porta brioches

1 mobile inox con ante scorrevoli

1 mobile in legno

1 cassaforte

1 mensola inox

Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate al concessionario nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna. Arredi e attrezzature aggiuntive dovranno essere acquistati dall'aggiudicatario e al termine della concessione rimarranno di sua proprietà fatti salvi gli arredi, i materiali e le attrezzature costituenti migliorie e incrementi proposti in sede di gara, che rimarranno invece di proprietà del Comune senza oneri di spesa per la stessa e senza che il concessionario possa rivendicare alcun diritto.

Si evidenzia che: -

- è attualmente presente una tettoia in legno – di proprietà del precedente gestore – che verrà regolarmente rimossa, a sua cura e spese, ripristinando il locale allo stato originario, prima della consegna locali al nuovo aggiudicatario;

- all'interno del parco sono presenti panchine e attrezzature ludiche che rimangono in gestione al Comune e il concessionario potrà a sua cura e spese e in accordo con l'amministrazione installarne di nuove.

- per l'accesso al parco ove è posto il bar oggetto della concessione è presente un cancello che la cui apertura e chiusura spetta al concessionario, nel periodo di apertura dell'attività, con i seguenti orari indicativi: apertura ore 7:00 chiusura ore 24:00. Eventuali modifiche degli orari dovranno obbligatoriamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

La presente concessione ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

Il Comune si riserva altresì di **prorogare di ulteriori anni 3 (tre)** la durata del contratto stesso, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio prestato, siano state effettuate migliorie e investimenti convenienti per il Comune e il canone di concessione rivalutato sia remunerativo per l'Ente.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Delibera: 2024 / 42 del 11/04/2024 - Registro ALBO Numero 218 del 19/04/2024 pubblicazione dal 19/04/2024 al 04/05/2024 sottoscritto digitalmente da

Chiara Galla il 11/04/2024 12:25:11

Margherita Morelli il 18/04/2024 12:08:44 Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

I locali e relative aree di pertinenza oggetto della concessione sono assegnati in uso esclusivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della concessione, con divieto di ogni altra diversa destinazione, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato.

I locali verranno consegnati con arredi ed attrezzature di proprietà comunale, come indicati al punto 2) del presente capitolato; l'eventuale integrazione di materiale mancante è a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà assicurare un **periodo minimo di apertura della attività** di somministrazione alimenti e bevande di cui al presente capitolato di 6 mesi consecutivi all'anno durante la stagione estiva;

E' facoltà del concessionario tenere aperta la struttura per periodi annuali superiori a quello minimo.

Sono a carico del concessionario:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, macchinari e attrezzature da bar (es. macchina da caffè, frigoriferi, ecc.)
- la gestione, il controllo e la manutenzione ordinaria dei locali, degli spazi e delle pertinenze;
- la custodia, la sorveglianza dei locali e delle pertinenze;
- l'apertura e la chiusura del cancello di accesso al parco pubblico, ove è posto il bar, nel periodo di apertura dell'attività (orari indicativi: 7:00-24.00). Eventuali variazioni di orario dovranno essere obbligatoriamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- la pulizia dei locali e delle pertinenze compresa la fornitura di materiale di consumo come salviette, carta igienica, sapone e detergenti per la pulizia e sacchetti per la raccolta dei rifiuti;
- sanificazione e igienizzazione, compresa la fornitura del materiale igienizzante;
- trattamenti specifici per la lotta alla zanzara tigre con idonei prodotti antiparassitari, utilizzabili su aree pubbliche - previo parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, qualora necessario, compresa la fornitura del prodotto insetticida a seconda delle necessità;
- tutte le riparazioni dovute ad un utilizzo non corretto e improprio degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;
- la redazione e presentazione della necessaria documentazione per l'avvio e lo svolgimento dell'attività (scia, ecc.) ai competenti uffici (Suap, Asl, ecc.)
- l'organizzazione, la gestione, l'ottenimento dei permessi, siae ecc. delle iniziative collaterali, di intrattenimento, ecc., sia esse proposte nell'ambito del progetto di gestione della presente gara, che ogni altra attività organizzata dal gestore nella piena osservanza delle normative di settore e acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare il parco per proprie attività e/o concederne l'uso a eventuali soggetti richiedenti per iniziative varie e/o di interesse per la collettività, compatibilmente con le iniziative già programmate dal gestore del bar all'interno dello stesso e con congruo preavviso al concessionario.

Il Comune, nel caso si renda necessario, potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria comportanti la chiusura della attività, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario, nei termini previsti dall'art. 1584 del Codice Civile;

Competono inoltre al concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

La riconsegna dei locali, allo scadere della concessione, avviene previa stesura di apposito verbale di riconsegna redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Resta inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dall'Amministrazione Comunale ed addebitati al Concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di **assumere a proprio carico le spese di utenze** relative a gas, energia elettrica e acqua con l'obbligo di volturare i contratti di utenza a proprio nome, entro 30 gg dalla aggiudicazione.

Sono inoltre a carico del concessionario il pagamento degli oneri fiscali e di tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, dei dipendenti o di terzi.

Il concessionario trattiene gli incassi derivanti dall'esercizio dell'attività; detti incassi costituiscono la remunerazione economica del concessionario, comprensiva di tutti gli oneri gestionali e degli eventuali oneri per la sicurezza.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il canone annuale di concessione posto a base di gara è stabilito in euro **1.200,00** al netto dell'iva nella misura di legge.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara o pari all'importo stesso.

Il canone è da aggiornare annualmente nella misura dell'indice ISTAT riferita al mese antecedente alla data di decorrenza del contratto

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi in un'unica rata posticipata da versarsi entro 30 giorni dalla emissione della fattura da parte del Comune, che avverrà entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il canone per l'anno 2024 in relazione al periodo di avvio della concessione, sarà rapportato al periodo di effettivo utilizzo mentre a partire dal 2025, sarà maggiorato, nella misura del 100%, del tasso inflattivo ufficialmente riscontrato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) con riferimento al mese di gennaio dell'anno precedente. In caso di tasso negativo non si darà luogo ad alcun aggiornamento;

ART. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il servizio dovrà essere eseguito nel completo rispetto di tutte le norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, ed in particolare il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La ditta dovrà inoltre tenere a disposizione dei propri dipendenti la cassetta di pronto soccorso ai sensi del DI 388/03 ed eventuali presidi antincendi come e se previsti dal D.M. del 10/03/98.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di **indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori**

svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il concessionario si impegna a comunicare al Comune il nominativo del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le attività derivanti dal presente capitolato dovranno essere svolte a norma con le vigenti normative sulla sicurezza, sia riguardo ai propri dipendenti e collaboratori che ai fruitori

del parco, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, al fine di preservare l'incolumità delle persone.

Si precisa che la concessione sarà del tutto autonoma e non è prevista la presenza di personale comunale o di altro dallo stesso incarico pertanto non sono previste possibili interferenze ai sensi dell'art. 26 terzo comma, del D.Lgs n. 81/2008 e conseguentemente l'importo degli oneri della sicurezza risulta pari a zero.

Art. 7 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione per la concessione oggetto del presente capitolato avverrà, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dei Contratti a favore della Ditta che avrà offerto il maggior aumento sul canone di concessione posto a base gara, con la presentazione di un progetto di conduzione e riqualificazione del servizio, degli arredi, degli immobili e pertinenze.

La valutazione riguarderà pertanto una offerta economica e una offerta tecnica e sarà svolta in base ai criteri di valutazione di seguito indicati

La Commissione giudicatrice potrà assegnare alle proposte/offerte fino ad un massimo di 100 punti (90 punti alla offerta tecnica e 10 punti alla offerta economica) così ripartiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo 90

PUNTI

a) Precedente esperienza nella gestione di pubblici esercizi **max 10**

sarà assegnato un punto per ogni anno di gestione, con arrotondamento alla unità superiore in caso di frazione di anno pari o superiore a 6 mesi.

b) Progetto di gestione dell'attività:

- modalità di gestione della attività di somministrazione alimenti e bevande:

- periodi di apertura annuale, settimanale e giornaliero comprensivo di orari; max 5

- organizzazione della attività e del personale addetto; max 5

- innovazione di somministrazione e qualità- alimenti e bevande innovative
(es: vegetariana, macrobiotica, salutista, naturale, tisane e fruttati ecc) **max 25**

- proposta di programmazione e realizzazione di attività in collaborazione con associazioni locali, istituzione scolastica e altre attività locali (anche commerciali) mediante presentazione di un progetto sintetico max 35

c) Incremento delle attrezzature, macchinari - arredi

Sarà valutata la proposta-impegno di acquisto attrezzature/macchinari arredi, sostituzione di già esistenti.

Tale proposta dovrà essere documentata da schede tecniche dettagliate, preventivi di spesa e cronoprogramma di distribuzione della spesa nei primi due anni di gestione

max 5

d) miglioramento e/o manutenzione ulteriore della struttura sia internamente che

esternamente e delle pertinenze

Tale proposta dovrà essere corredata da disegni e schede tecniche dettagliate, progetti, preventivi di spesa e cronoprogramma indicante i tempi di realizzazione del miglioramento offerto all'interno dei tre anni di gestione.

Alla proposte presentate in fase di gara dovranno seguire in caso di aggiudicazione progetti, autorizzazioni e collaudi se necessari

max 5

- La mancata realizzazione degli incrementi proposti in sede di gara di cui ai punti c) e d) sarà oggetto di decadenza.

- Gli incrementi delle attrezzature, macchinari e arredi di cui al punto c) e i miglioramenti di cui al punto d) rimarranno di proprietà comunale e non danno luogo ad alcun indennizzo al termine della concessione.

Modalità di attribuzione dei punteggi della offerta tecnica:

Si provvederà alla assegnazione discrezionale dei punteggi dai parte dei singoli commissari.

OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo 10 PUNTI

da valutarsi sulla base dei seguenti parametri:

Canone annuo di concessione:

Il punteggio di 10 punti verrà attribuito al richiedente che avrà offerto il maggior rialzo, per le altre offerte il punteggio relativo alla offerta economica sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{maggiorazione i esimo} \times 10}{\text{maggiorazione migliore}} = \text{punteggio i esimo}$$

Dove la maggiorazione migliore si considera senza indicazione % (es 3% si calcola 3) e rialzo maggiore si intende il maggiore fra i rialzi offerti in sede di gara.

La gestione verrà aggiudicata al richiedente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico qualitativi e della offerta economica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà nel corso dell'esame dei progetti offerta di richiedere ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

L'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di una sola offerta valida.

I contenuti della offerta tecnica e economica sono vincolanti per l'offerente.

ART 8 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUB-APPALTO

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando senza precisa autorizzazione dell'ente.

Il concessionario non può utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente Capitolato.

ART. 9 SOPRALLUOGO

E' obbligatorio per gli interessati, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo della struttura oggetto della presente gara (previo appuntamento telefonico al numero 0545.986952/918 Area Territorio - ufficio amministrativo). Il sopralluogo deve essere effettuato prima della formulazione dell'offerta e verrà rilasciata apposita attestazione da allegare ai documenti di gara.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - CAUZIONE E ASSICURAZIONI

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente alla

gestione del servizio e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del pubblico esercizio considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che opereranno presso i locali, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del contratto, il concessionario si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni utilizzati dal medesimo per la prestazione del servizio, tenendo conto e adeguandosi ai sistemi di allarme, liberando il Comune da qualsiasi onere o responsabilità.

Il concessionario prima dell'avvio del servizio e comunque entro la data di stipula del contratto-concessione, pena la risoluzione della stessa, deve stipulare:

- **cauzione pari a una annualità maggiorata di € 1.000,00** valida per tutta la durata della concessione mediante fidejussione assicurativa/bancaria o mediante versamento in contanti, a garanzia della buona conservazione dei locali affidatogli e della piena ed esatta osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

- **polizza assicurativa** riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione, per responsabilità civile per danni al personale, frequentatori, clienti e terzi dovrà prevedere un massimale **pari a Euro 200.000,00.=.** (duecentomila euro) per sinistro per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività di cui al presente capitolato. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Dovrà essere mantenuta in vigore tutta la durata della concessione considerato l'eventuale rinnovo.

ART. 11 - OSSERVANZA A NORME DI LEGGE

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria ed HACCP sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 12 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, riscontrate irregolarità nella esecuzione del servizio, comprovate carenze di gestione, inadempienze alle norme igieniche e di decoro, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca una violazione e inadempimento degli obblighi derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta, mediante lettera Raccomandata a.r. o a mezzo Pec, delle infrazioni al concessionario.

Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.

ART. 13 – RISOLUZIONE

La concessione si risolverà qualora non sia stato effettuato secondo quanto previsto dal capitolato.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per ogni questione che dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto sarà competente il foro di Ravenna.

ART. 15 - INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni:

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente COMUNE DI CONSELICE, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente COMUNE DI CONSELICE, con sede in CONSELICE (RA) Via Garibaldi 14 - CAP 48017.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'Ente COMUNE DI CONSELICE, via pec all'indirizzo pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Ente COMUNE DI CONSELICE ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepidait.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'intervento iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente COMUNE DI CONSELICE per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente al fine di valutare l'ammissibilità alla partecipazione alla presente procedura.

7. Destinatari dei dati personali

I dati non saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza e saranno diffusi attraverso il sito internet con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'archiviazione della sua domanda senza ulteriori effetti sul procedimento.